



TAVOLA 2.4
ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica consiste nell'attribuire ad ogni porzione omogenea di territorio, sulla base della prevalente destinazione d'uso, una delle sei classi individuate dalla normativa, che si riportano di seguito:

Tabella A: classificazione del territorio comunale – Allegata al DPCM 14/11/97 [...]

CLASSE III - aree di tipo misto:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classi	v.l. di emissione		v.l.a. di immissione		v. di qualità	
	Limiti leq in dB(A)		Limiti leq in dB(A)		Limiti leq in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

Piano di classificazione acustica (R.L. xzn.52/2000 e DGR n. 85-3802/2001)
Documentazione secondo art. 7 comma 3 L.R. 42/2000

Articolo 3

Fascia di pertinenza.

1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) , e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) , con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) , con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.